



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

**Commissione Straordinaria di Liquidazione
Nominata con DPR del 16. 9.2022**

Deliberazione n. 338 dell'11 dicembre 2025

Oggetto: Ammissione alla massa passiva credito sig.ra Perna Giovanna. Differenze stipendiali.

L'anno 2025, il giorno undici del mese di dicembre nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di:

Dott.ssa Leondina Baron - Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE (Assente)
Dott.ssa Giovanna Scarpa - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D. Leg.vo 267/2000;
 - che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
 - che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
 - che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. leg.vo 267/2000 (di seguito denominato "Tuel"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 24.9.2022, si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data;
 - che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 4 ottobre 2022 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti del Comune di Afragola;
 - che con deliberazione di questo O.S.L. n.6 del 29 novembre 2022 il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, con scadenza definitiva al 2 gennaio 2023;
 - che questo Organo di Liquidazione, con deliberazione n.12 del 23 febbraio 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL;
- RILEVATO** che con deliberazione della G.C. n.88 del 14 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Afragola ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a..... *"reperire e mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie"*

che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima”;

LETTO l'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, prevede espressamente:

- al comma 3 – *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e in base alle risorse che man mano verranno reperite, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione”. A tal fine“propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

- al comma 4 – *“L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Finanza Locale n.28/1997, che al paragrafo 5.3.2 afferma: *“La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

DATO ATTO che con deliberazione n.45 del 31 agosto 2023 sono stati determinati i criteri e le procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo di proporre ai creditori ammessi alla massa passiva, in sede transattiva, il pagamento di una percentuale del 40% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2021; del 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2020/2017 e del 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2016 e agli anni precedenti;

CHE con successiva deliberazione n. 61 del 16.11.2023 sono stati individuati ulteriori criteri per la transazione dei debiti stabilendo, tra l'altro, di trattare prioritariamente i crediti di lavoro privilegiati dei dipendenti comunali;

VISTA l'istanza di insinuazione alla massa passiva della liquidazione, presentata con nota del 2.10.2023 prot.44237 dalla sig.ra Perna Giovanna, della somma da quantificare per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12. 2017;

VISTE:

- la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3355/2023, che accerta lo svolgimento di fatto del rapporto di lavoro tra il Comune di Afragola e la sig.ra Perna Giovanna nel periodo dall'1.1.1997 al 31.12.2017 e condanna il Comune di Afragola al pagamento, in favore della sig.ra Perna, delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità lsu da parte dell'INPS e di integrazione oraria da parte del Comune e quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti di categoria A1 dal C.C.N.L. del Comparto Enti locali, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo;

- la sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n.3368/2025 che, sulla base delle tabelle elaborate dal consulente nominato, condanna il Comune di Afragola al pagamento in favore della sig.ra Perna Giovanna della somma di € 113.362,59 oltre interessi come per legge;

- la nota del 24.9.2025 prot.53769 trasmessa da legale della sig.ra Perna, avv. Ferdinando del Mondo, con la quale si sollecita il pagamento della somma complessiva di € 208.894,10, di cui €

113.362,59 per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12.2017, di € 45.674,69 per interessi ed € 49.675,82 per rivalutazione, calcolati dalla data di maturazione del credito al 30.8.2025;

DATO ATTO:

- che, con riguardo al creditore istante, è stata acquisita l'attestazione prevista dall'articolo 254, comma 4, del TUEL, dalla quale risulta un credito complessivo in favore della sig.ra Perna di € 113.362,59 per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12.2017, oltre interessi e rivalutazione, calcolati dalla data di maturazione del credito al 14.6.2022 (data di dichiarazione del dissesto);
- che il credito di € 113.362,59 sarà liquidato applicando la decurtazione dei contributi INPS, anche di quelli a carico dell'Ente e dell'Irap, in quanto le sentenze non hanno riconosciuto l'aggiunta di tali contributi, nonché dell'Irpef dovuta;

DATO ATTO che:

- con nota prot.69252 del 27.11.2025 l'OSL ha comunicato alla sig.ra Perna Giovanna, l'ammissibilità del credito vantato per un importo di € 168.007,49, di cui € 113.362,59 per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12.2017 ed € 54.644,90 per interessi e rivalutazione monetaria per le motivazioni riportate nella predetta nota, proponendo una transazione per l'importo di € 81.798,44;
- con nota prot. n.70155 del 2.12.2025 il creditore ha presentato dichiarazione di accettazione della proposta transattiva per l'importo offerto di € 81.798,44;
- il creditore accettando l'offerta transattiva, che ha valore pienamente liberatorio per l'OSL e per il Comune di Afragola, ha dichiarato, con riferimento a quanto specificato nell'offerta stessa, di essere per l'intero soddisfatto, relativamente ai crediti vantati e di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo;

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ed al pagamento al 100% del credito vantato dalla sig.ra Perna per differenze retributive, in quanto crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero, mentre le somme relative ad interessi e rivalutazione vengono calcolati in misura pari al 60%, 50% e 40% sulla base dell'anzianità del credito;

RILEVATO che i crediti vantati dal creditore sopra indicato, poiché conseguenti a sentenze del sono da considerare quali debiti fuori bilancio;

RITENUTO di dover provvedere all'ammissione alla massa passiva, alla liquidazione ed al pagamento del debito transatto;

VISTI:

- il Titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la Legge Costituzionale n.3/2001;
- l'art.5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

Tanto premesso, dato atto e rilevato, all'unanimità,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente deliberato;
2. di prendere atto dell'istanza di insinuazione alla massa passiva della liquidazione, presentata con nota del 2.10.2023 prot.44237 dalla sig.ra Perna Giovanna, della somma da

quantificare per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12. 2017, nonché delle sentenze della Corte di Appello di Napoli n.3355/2023 e del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n.3368/2025;

3. Di prendere atto che è pervenuta la dichiarazione di accettazione della proposta transattiva di questo OSL da parte del creditore sopra richiamato;

4. Di ammettere definitivamente alla massa passiva del dissesto il credito di **€ 168.007,49**, di cui € 113.362,59 per differenze retributive dall'1.1.1997 al 31.12.2017 ed € 54.644,90 per interessi e rivalutazione monetaria, liquidando a favore del creditore sopra menzionato l'importo complessivo transatto di € 81.798,44;

5. Di predisporre ed emettere il titolo di pagamento di parte del credito, pari a complessivi **€ 30.725,53** per interessi e rivalutazione monetaria, in favore della sig.ra Perna Giovanna;

6. di trasferire e liquidare al Comune di Afragola la somma di **€ 113.362,59** dando mandato al Settore finanziario del Comune di predisporre i relativi titoli di pagamento in favore della sig.ra Perna Giovanna delle predette differenze retributive e di provvedere ad operare le ritenute previdenziali ed erariali da versare all'Inps ed all'Erario;

7. Di includere i debiti transatti nell'elenco da allegare al Piano di estinzione della massa passiva (art. 258 TUEL);

8. di far fronte alla spesa complessiva di € 144.088,12 con i fondi presenti nella Cassa della Liquidazione;

9. di includere il credito ammesso di € 168.007,49 nell'elenco delle passività inserite nella massa passiva della liquidazione del Piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;

10. di precisare che l'ammissione alla massa passiva è stata effettuata, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n° 132/2018) sulla base di attestazioni *ex art.* 254, comma 4, del TUEL., rilasciate dagli uffici comunali competenti, e relative alle circostanze che le prestazioni (lavoro/fornitura/attività professionale/servizio) siano state effettivamente rese, che non siano già state pagate, neanche parzialmente, e che i relativi crediti non risultino prescritti;

11. di precisare, inoltre, che, con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, si è operato tenendo conto anche della completezza delle attestazioni e/o della documentazione richieste per le posizioni via via esitate;


12. di stabilire che il Segretario generale dell'Ente provvederà all'inoltro del presente atto alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289, in quanto trattasi di debito fuori bilancio;

13. di trasmettere, il presente provvedimento al Sindaco e ai Dirigenti del Comune di Afragola per i provvedimenti di competenza;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione stessa.

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016.

Letto approvato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria di Liquidazione

 LEONDINA BARON
11.12.2025 11:04:50
GMT+01:00

Il Presidente
(dott.ssa Leondina Baron)

Il Componente
(dott.ssa Giovanna Scarpa)

5
Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIOVANNA SCARPA
In Data/On Date:
giovedì 11 dicembre 2025 11:08:03

